



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

le

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANIELLO NAPPI
- Dott. CARLO ZAZA
- Dott. ROSA PEZZULLO
- Dott. GRAZIA MICCOLI
- Dott. ROBERTO AMATORE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 06/10/2015

- Presidente - SENTENZA N. 1328/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 31574/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
nei confronti di:

SAL N. IL X /1994

avverso l'ordinanza n. 249/2015 TRIB. LIBERTA' di BRESCIA, del 07/07/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensori Avv.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Vito D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito il difensore del ricorrente, avvocato D'Iorio Irene, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia, Sezione riesame, con ordinanza, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., in data 7.7.2015 annullava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Mantova del 9.6.2015 di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di SAL, per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., nei confronti di SG con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

1.1. Rilevava, in particolare, il Tribunale che - circoscritte le condotte vessatorie alla seconda relazione avuta dall'indagato con la S (da aprile 2015)- pur risultando sussistenti gravi indizi a carico dello SA per le lesioni cagionate alla p.o., a cavallo tra il 31 maggio 2015 ed il 1° giugno 2015- confermate sia dalla linearità del narrato dalla persona offesa, che da quanto accertato in sede di certificazione sanitaria- e per i messaggi - ricevuti in un primo momento per riappacificarsi e divenuti di minaccia una volta raccolto il rifiuto dalla ragazza- tuttavia, del tutto mancante, nella stessa prospettiva della persona offesa, era l'integrazione di uno degli eventi tipici descritti nella fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., non avendo la S riferito di trovarsi in uno stato grave di ansia o paura, né di avere alterato le proprie abitudini di vita, né ancora di avere un fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell'aggressione ricevuta.

2. Avverso la suddetta ordinanza il P.M. presso il Tribunale di Mantova ha proposto ricorso, deducendo la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento in relazione all'annotazione della Questura di Mantova, Posto di Polizia dell'Ospedale Civile X nella quale si dava atto che la giovane era esasperata e spaventata per l'accaduto; in particolare, il Tribunale ha riconosciuto, sulla scorta degli atti di acquisiti, la sussistenza di un inconfutabile e pesante quadro indiziario a carico dell'indagato, in ordine a tutti gli elementi caratterizzanti la condotta tipica della fattispecie incriminatrice, sia pure circoscrivendola alla porzione di comportamenti posti in essere "da aprile 2015 in avanti", riferendosi "ai messaggi insistenti e talvolta minatori" inviati dall'indagato alla ragazza e all'episodio di lesioni; da tale quadro non vi è dubbio, né che lo S abbia compiuto tutte le azioni aggressive, violente e moleste, descritte nel capo di imputazione provvisorio, né che la S come qualunque altra malcapitata in analoga situazione,



risultasse manifestamente (agli ufficiali di PG intervenuti) "esasperata e spaventata per l'accaduto"; tempestata di messaggi che l'avvertivano che lo sfondamento del pavimento orbitario subito era "solo l'inizio", e che l'autore di tali messaggi era fiero di averle dimostrato di essere pronto ad andare in galera pur di ammazzarla, la S, non poteva non percepire un fondato timore per la propria incolumità; la circostanza, poi, che la ragazza non abbia espressamente riferito di trovarsi in uno stato grave di paura, né ancora di avere un fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell'aggressione ricevuta, non appare significativa, non esigendo certo la fattispecie tipica di cui all'art.612 bis c.p., che uno degli eventi tipici sia formalmente declinato dalla vittima, come una sorta di formula sacrale, avendo sul piano sostanziale esclusivo riguardo all'offesa arrecata al bene protetto dalla norma incriminatrice, mentre su quello processuale al principio del libero convincimento; inoltre, le proposizioni, secondo cui, da una parte, mancherebbe la prova che la vittima avesse "un fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell'aggressione ricevuta" e dall'altra, che "lo spavento rilevato dagli operatori nella persona offesa fosse collegato alle lesioni e non già all'insieme degli atti di molestia subiti", rende del tutto illogica la conclusione che non avendo la vittima puntualmente e analiticamente chiarito quale era la specifica causa del suo stato di paura e timore, questi sentimenti potessero imputarsi esclusivamente al reato (satellite) di lesioni da ultimo subito e non già a tutto il complesso dell'azione criminosa patita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

1. Con il ricorso in esame il P.M. ricorrente lamenta il vizio motivazionale caratterizzante l'ordinanza impugnata ed in proposito giova premettere che il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame, in ordine alla sussistenza o meno, dei gravi indizi di colpevolezza, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). Ed invero, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o meno la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012).

2. Ciò posto, si osserva che il provvedimento impugnato incorre nel vizio motivazionale denunciato dal P.M. ricorrente, laddove, pur dando atto dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., in merito alle lesioni a lei cagionate dallo SA -riscontrate dalla certificazione sanitaria- nonché ai messaggi ricevuti, ha ritenuto, in base al narrato della stessa, del tutto mancante e, comunque, non allegato, uno degli eventi tipici descritti nella fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., ossia uno stato grave di ansia o paura, o l'alterazione delle proprie abitudini di vita, ovvero il fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell'aggressione ricevuta (pg. 7 del provvedimento impugnato) .

Invero, i giudici del riesame in tale conclusiva valutazione contraddittoriamente tralasciano di considerare quanto da essi stessi messo in risalto (alla pagine 2, 6 e 8), in merito alle modalità della condotta posta in essere dall'indagato nei confronti della p.o., consistite nell'invio di sms minacciosi e culminate nella brutale aggressione nei confronti della donna, da cui è conseguita la frattura del pavimento orbitario per il pugno al volto alla stessa sferrato, nonché in merito allo spavento riportato dalla p.o. per quanto accadutole, come descritto dalla P.G. della Questura di Mantova nella sua annotazione di servizio. Tali comportamenti, anche a voler far ricorso a massime di comune esperienza, sono idonei a determinare almeno uno degli eventi descritti dall'art. 612 bis c.p. e segnatamente il fondato timore per l'incolumità propria, o comunque di uno stato d'ansia o paura (Sez. 3, n. 23845 del 7.3.2014, rv.260083). La realizzazione di ciascuno degli eventi alternativi indicati dalla norma è, infatti, idonea ad integrare il reato di atti persecutori per cui, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (così Sez. 5, n. 29872 del 19.5.2011,rv.250399).

3. Lo scopo della previsione di cui all'art. 612 bis c.p. è quello di tutelare la persona nelle normali e quotidiane relazioni intersoggettive, a salvaguardia della sua personalità, cosicché atti ripetuti, idonei ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione della persona ed a compromettere durevolmente il suo equilibrio psichico, fino ad ingenerare timori per la propria incolumità, integrano la fattispecie criminosa contestata. Tanto deve affermarsi anche nel caso che gli atti persecutori siano favoriti dall'atteggiamento equivoco della vittima, che ha diritto alla tutela apprestata dalla norma, giacché il rispetto della personalità individuale e della libertà morale della persona esigono che "l'altro" non approfitti della debolezza caratteriale, o degli stati di momentaneo o perdurante disorientamento cognitivo o affettivo, per indurre nella vittima, con metodi

assillanti e violenti, stati di ansia e di timore funzionali al conseguimento dei suoi obiettivi (Sez. V, n. 46446 del 25/10/2013).

4. Non corretto si presenta, poi, nel contesto precisato, l'inciso contenuto nel provvedimento impugnato, secondo cui la p.o. non avrebbe espressamente riferito di essere impaurita, atteso che la configurabilità del reato non richiede l'esatta descrizione dell'evento prodotto, ben potendo essere ricavato ed emergere con evidenza, come nella fattispecie in esame, dal complesso degli elementi acquisiti e dalla brutalità della condotta posta in essere dall'aggressore.

5. Non corretta si presenta, altresì, la valutazione secondo cui, nel caso di specie, lo stato di spavento della vittima, descritto nell'annotazione di P.G., è da ritenersi, in mancanza di una allegazione di tale stato d'animo, in generale, da parte della S una specifica conseguenza delle lesioni e non del complesso delle attività "persecutorie" poste in essere dall'indagato nei confronti della donna, risultando all'uopo evidente che la percezione dello spavento della p.o. non poteva che avvenire in corrispondenza di tale specifico episodio, essendo la P.G. intervenuta solo in questa occasione, ma ciò non toglie, comunque, rilevanza allo stato d'animo percepito in relazione al comportamento persecutorio serbato dall'indagato, del quale le lesioni hanno costituito, secondo quanto si evince dall'ordinanza impugnata solo uno dei momenti, quello più recente. La lettura atomistica che il Tribunale ha effettuato della condotta dell'indagato e del comportamento della p.o., non pare tener conto della struttura abituale del reato di cui all'art. 612 bis c.p., che richiede condotte "reiterate" - ravvisabili, nel caso in esame per l'arco temporale significativo in cui è avvenuto l'invio di messaggi minacciosi e da ultimo si è verificato l'episodio di lesioni- abitualità questa che implica che l'evento debba essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, Rv. 262636).

6. L'ordinanza impugnata, per le ragioni dette, va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Brescia, affinché esamini nuovamente la condotta attribuita all'indagato alla luce delle precisazioni svolte.

p.q.m.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e



gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03, in quanto disposto d'ufficio.

Così deciso il 6.10.2015

Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo




Il Presidente

Aniello Nappi



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add 27 NOV 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuse



CASSAZIONE.NET